



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

SECONDA SEZIONE

CASO ABDI c. DANIMARCA

(Ricorso n. 41643/19)

SENTENZA

Art 8 • Espulsione • Vita privata • Espulsione sproporzionata associata a un divieto a vita di reingresso • Mancanza di precedenti condanne rilevanti e di avvisi di espulsione • Imposizione di una sentenza relativamente indulgente • Legami molto forti con la Danimarca e virtualmente non esistenti con il paese di origine

STRASBURGO

14 settembre 2021

Questa sentenza è diventata definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nel caso Abdi contro Danimarca,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Seconda Sezione), riunita in camera composta da:

Carlo Ranzoni, *Presidente*,

Jon Fridrik Kjølbro,

Aleš Pejchal,

Egidijus Kūris,

Pauliine Koskelo,

Marko Bošnjak,

Saadet Yüksel, *giudici*,

e Hasan Bakırcı, *Cancelliere aggiunto di sezione*,

visti:

il ricorso (n. 41643/19) contro il Regno di Danimarca presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino somalo, il signor Mohamed Hassan Abdi ("il ricorrente"), il 30 luglio 2019

la decisione di notificare la domanda al governo danese ("il governo");

le osservazioni delle parti;

dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 agosto 2021,

emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

INTRODUZIONE

1. Il ricorso riguarda l'ordine di espulsione di un migrante stabilmente insediato, emesso nell'ambito di un procedimento penale.

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1993 e vive a Ringe. È rappresentato dal signor Eddie Omar Rosenberg Khawaja, un avvocato che esercita a Copenhagen.

3. Il Governo è rappresentato dal suo agente, il signor Michael Braad, del Ministero degli Affari Esteri, e dalla sua co-agente, la signora Nina Holst Christensen, del Ministero della Giustizia.

4. I fatti del caso, come rappresentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

5. Nel 1997, il ricorrente, che all'epoca aveva 4 anni, entrava in Danimarca insieme a sua madre. L'11 dicembre 1997 veniva loro riconosciuto il diritto d'asilo. Un fratello minore è nato in Danimarca. Nel 2000, anche il padre del ricorrente e una sorella giungevano in Danimarca.

6. Il ricorrente ha precedenti penali.

Con una sentenza del 20 maggio 2010, il ricorrente veniva condannato per rapina, commessa quando era minorenne (15 anni), ad una pena detentiva sospesa di tre mesi.

Con una sentenza del 31 gennaio 2012, il ricorrente veniva condannato per furto con scasso, commesso quando era minorenne (17 anni), ad una pena di mesi quattro di reclusione, di cui tre mesi sospesi.

Dopo aver raggiunto la maggiore età, il ricorrente veniva condannato e multato sette volte per violazioni della Legge sugli stupefacenti (lov om euforiserende stoffer) e per guida sotto l'influenza di sostanze psichedeliche, da ultimo con una sentenza del 7 dicembre 2016.

7. Con una sentenza della Corte Distrettuale (Retten i Viborg) del 18 maggio 2018, il ricorrente veniva condannato per possesso illegale di un'arma da fuoco 9 mm con il caricatore pieno in un luogo pubblico, commesso intorno alla mezzanotte del 5 novembre 2017, congiuntamente ad altre tre persone, e per due capi d'accusa per violazione della Legge sugli stupefacenti (un capo d'accusa relativo al possesso di 1,2 grammi di cannabis per consumo personale e un altro capo d'accusa relativo a 7,4 grammi che il ricorrente tentò di consegnare a un detenuto).

Ai sensi dell'articolo 192a del Codice penale, il possesso illegale di armi da fuoco, in circostanze particolarmente aggravanti, comportava una pena di reclusione da due a otto anni. Fu accertato che il ricorrente aveva portato con sé l'arma da fuoco carica in un'auto, parcheggiata a 200 m dalla sede del club di una banda di motociclisti chiamata "S", e che il ricorrente e il coaccusato erano affiliati o comunque connessi a un'altra banda, chiamata "R". Inoltre, sebbene non fosse stato provato che "S" e "R" fossero coinvolte in un conflitto in corso, due agenti di polizia avevano testimoniato che "S" era stata in stato d'allerta nei giorni che precedevano il 5 novembre 2017. In queste circostanze, la Corte Distrettuale dichiarava tutti gli imputati colpevoli in concorso di possesso di arma da fuoco carica in un luogo pubblico in circostanze particolarmente aggravanti. Il ricorrente veniva condannato a due anni e nove mesi di reclusione.

3. Ai fini del procedimento penale, il Ministero dell'Immigrazione e dell'Integrazione (Udlændinge- og Integrationsministeriet) raccoglieva informazioni sulla situazione personale del ricorrente, da cui emergeva quanto segue. Il ricorrente risiedeva legalmente in Danimarca da circa venti anni e due mesi. I suoi genitori e due fratelli vivevano in Danimarca. Il ricorrente viveva insieme a sua sorella e a suo fratello. Non aveva familiari nel suo paese d'origine. Non era sposato e non aveva figli. Non aveva una fidanzata in Danimarca. Aveva frequentato la scuola primaria e completato il programma commerciale di base (HG). Durante la custodia cautelare era iscritto all'istruzione secondaria superiore professionale (EUX). Parlava danese. Parlava anche il somalo a livello elementare. Non si era mai recato in Somalia da quando la sua famiglia si era trasferita in Danimarca.

9. La Corte Distrettuale (con una maggioranza di due giudici su tre) decideva di espellere il ricorrente, condizionalmente, con un periodo di prova di due anni. La Corte dichiarava, tra le altre cose:

SENTENZA ABDI c. DANIMARCA

“[il ricorrente], originario della Somalia, è entrato in Danimarca nel 1997 e da allora vive nel paese. [Egli] non ha una relazione e non ha figli, ma i suoi genitori e fratelli vivono in Danimarca e lui non ha famiglia nel suo paese d'origine. È andato a scuola in Danimarca, parla danese e ha iniziato il percorso d'istruzione. Non è mai andato in Somalia dal suo arrivo in Danimarca e dato che nella sua famiglia parlano danese, ha solo conoscenze di base della lingua somala. Prima del caso in questione, [il ricorrente] è stato oggetto di diverse condanne precedenti, ma alcuna richiesta di espulsione o ordine sospeso di espulsione è stato mai presentato nei procedimenti penali, che riguardavano principalmente infrazioni al traffico e violazioni della legislazione sugli stupefacenti e, in un caso, la rapina.

Su questa base, due giudici votano come segue sulla questione dell'espulsione: dato che [il ricorrente] ha vissuto la maggior parte della sua vita in Danimarca, dato che non ha legami con la Somalia e non ha, in realtà, nessuna qualifica per tornare in quel paese, e dato che non egli non è mai stato destinatario di alcun ordine di espulsione sospeso in passato, la Corte ritiene che sarebbe una sanzione sproporzionata espellere [il ricorrente] nonostante la gravità del reato in giudizio.”

Il giudice dissenziente ha ritenuto che il ricorrente dovesse essere espulso incondizionatamente, con un divieto di rientro permanente.

10. In appello, il 31 ottobre 2018 l'Alta Corte della Danimarca occidentale (Vestre Landsret, d'ora in poi l'Alta Corte), confermava la condanna e riduceva la pena a due anni e sei mesi di reclusione.

11. L'Alta Corte (con una maggioranza di cinque giudici su sei) ordinava l'espulsione del ricorrente con un divieto permanente di reingresso, per i seguenti motivi:

“[Il ricorrente] è stato riconosciuto colpevole di un reato grave a causa del suo possesso di un'arma da fuoco con caricatore pieno in un'auto insieme a tre complici poco prima di mezzanotte. Si tratta di un reato molto grave che comporta una pena detentiva di due anni e sei mesi, pena che è stata inflitta anche per aver consegnato una piccola quantità di cannabis a un detenuto e per il possesso di una piccola quantità di cannabis per uso personale.

A causa della natura e della gravità del reato di possesso di un'arma, ci sono ragioni molto convincenti per espellere [il ricorrente].

[Egli] è stato precedentemente condannato a una pena detentiva sospesa per un periodo di tre mesi per rapina commessa all'età di 15 anni e a una pena detentiva parzialmente sospesa per un periodo di quattro mesi per furto con scasso commesso all'età di 17. Dal suo 18° compleanno, è stato condannato sette volte al pagamento di una multa e ad altre sanzioni per violazioni della Legge sugli stupefacenti per guida sotto l'influenza di sostanze psichedeliche.

[Il ricorrente] è un cittadino somalo, ma non è stato in Somalia da quando è arrivato in Danimarca all'età di quattro anni. Di conseguenza, ha trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza in Danimarca, dove vivono anche i suoi genitori e fratelli. Secondo [il ricorrente], non ha famiglia in Somalia. Pertanto, non c'è dubbio che l'espulsione dalla Danimarca associata a un divieto di reingresso permanente sarebbe una misura particolarmente gravosa per il ricorrente in ragione dei suoi legami con la Danimarca. Questo vale anche se non ha né coniuge né figli e anche se non ha completato un programma di formazione o di istruzione nonostante sia stato precedentemente iscritto al programma commerciale di base (HG) e non ha stabilito un legame regolare con il mercato del lavoro danese.

[Il ricorrente] parla e comprende parole e frasi di base in somalo. Inoltre, si deve presumere che abbia ottenuto una certa conoscenza dei costumi somali e della cultura somala attraverso la sua famiglia che vive in Danimarca. Per questo motivo, la Somalia non è un paese con il quale ha legami e non è del tutto privo dei requisiti necessari per gestirsi nel ritornare in Somalia.

Sulla base di una valutazione complessiva, troviamo che l'espulsione del [ricorrente] associata a un divieto di reingresso permanente è una misura proporzionata per prevenire disordini e crimini. Un'espulsione non è quindi contraria agli obblighi internazionali della Danimarca.”

Il giudice dissenziente riteneva che l'espulsione del ricorrente dovesse essere condizionata.

12. La richiesta del ricorrente di poter presentare ricorso alla Corte Suprema avverso l'ordine di espulsione veniva rigettata dalla Commissione d'Appello (Procesbevillingsnævnet) il 31 gennaio 2019.

13. Con una sentenza del 27 agosto 2019, il ricorrente veniva condannato per violazioni, *inter alia*, del decreto sulle sostanze stupefacenti e del decreto sul porto d'armi e munizioni, commesse precedentemente alla sentenza del 31 ottobre 2018. Pertanto, non gli veniva commissionata alcuna pena aggiuntiva.

IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

4. Le disposizioni pertinenti della legislazione sugli stranieri (Udlændingeloven) relative all'espulsione sono state esposte in dettaglio, per esempio, in *Munir Johana c. Danimarca* (no. 56803/18, §§ 22-26, 12 gennaio 2021) e *Salem c. Danimarca*, (no. 77036/11, §§ 49-52, 1° dicembre 2016).

15. All'epoca del reato commesso nel presente caso, l'articolo 32 della Legge sugli stranieri stabiliva che la durata del divieto di reingresso si calcolava automaticamente sulla durata della pena inflitta. Il divieto di reingresso doveva essere imposto in modo permanente, se lo straniero veniva condannato a una pena detentiva superiore a due anni.

16. L'articolo 32 è stata modificato dalla legge n. 469 del 14 maggio 2018, entrata in vigore il 16 maggio 2018. Spiegato in breve, l'emendamento comportava che il divieto di reingresso dovesse essere permanente, se lo straniero veniva condannato alla reclusione per più di un anno e sei mesi (sezione 32(4)(vii)), ma attribuiva alle corti il potere discrezionale di ridurre la durata del divieto di reingresso, sia per temporaneo che per quello permanente, se tale durata avesse comportato una violazione certa degli obblighi internazionali della Danimarca, incluso l'articolo 8 della Convenzione. La legge si applicava ai crimini commessi dopo la sua entrata in vigore (e quindi non al presente caso).

IN DIRITTO

I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

5. Il ricorrente si doleva del fatto che la decisione dell'Alta Corte del 31 ottobre 2018 di espellerlo dalla Danimarca, divenuta definitiva il 31 gennaio 2019, era in violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che recita:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

6. Il Governo ha sostenuto che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile per mancato esaurimento dei rimedi interni, poiché il ricorrente non ha impugnato in sede giurisdizionale l'ordine di espulsione, in virtù dell'articolo 50 della Legge sugli stranieri.

19. Il Governo ha anche ritenuto che il reclamo dovesse essere dichiarato manifestamente infondato ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione.

20. Il ricorrente contestava queste argomentazioni.

21. La Corte ribadisce che lo scopo della regola sull'esaurimento dei rimedi interni è quello di offrire agli Stati contraenti l'opportunità di prevenire o di porre rimedio alle violazioni loro addebitate prima che tali accuse siano sottoposte alla Corte (si veda, *inter alia*, *Selmouni c. Francia* [GC], no. 25803/94, § 74, ECHR 1999-V).

22. Nel contesto danese, per presentare un reclamo ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione davanti alla Corte avverso un ordine di espulsione, un ricorrente deve aver esaurito i rimedi interni invocando il suddetto articolo nel procedimento penale contro di lui o, dopo aver scontato la pena, nel procedimento di revoca ai sensi dell'articolo 50 della Legge sugli stranieri. Si ricorderà che l'articolo 50 prevede la possibilità di revocare l'ordine di espulsione se la situazione personale dell'espulso muti in maniera sostanziale (si veda, per esempio, *Salem c. Danimarca*, citato sopra, § 56). Una richiesta ai sensi dell'articolo 50 della Legge sugli stranieri può essere presentata non prima di 6 mesi e non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di esecuzione dell'espulsione. La Corte ha accettato che anche questo rimedio sia adeguato ed efficace (cfr. *Amrollahi c. Danimarca* (dec.), no. 56811/00, 28 giugno 2001).

7. Nel caso in questione, il ricorrente ha scelto di presentare il suo ricorso alla Corte dopo aver esaurito i rimedi interni, avendo impugnato l'ordine di espulsione nell'ambito del procedimento penale a suo carico.

24. Secondo la Corte è irrilevante che il ricorrente possa anche in una fase successiva contestare l'ordine di espulsione ai sensi dell'articolo 50 della Legge sugli stranieri sulla base di un cambiamento sostanziale della sua situazione personale.

25. In queste circostanze, la Corte è convinta che il ricorrente abbia esaurito i rimedi interni per quanto riguarda il reclamo presentato alla Corte. Pertanto, respinge l'obiezione preliminare del governo.

26. Inoltre, secondo la Corte, il reclamo non è manifestamente infondato né irricevibile sulla base degli altri motivi previsti dall'articolo 35 della Convenzione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti

8. Il ricorrente ha sostenuto che gli organi giurisdizionali danesi non hanno adeguatamente preso in considerazione le circostanze rilevanti nella loro valutazione, in particolare che il ricorrente non aveva precedenti penali significativi, che non era mai stato soggetto ad un ordine di espulsione condizionale, che il crimine commesso non era di gravità considerevole e che egli aveva forti legami con la Danimarca ma non con la Somalia. A suo parere, non era stato stabilito che ci fossero "motivi molto convincenti" per espellerlo. Inoltre, facendo riferimento agli emendamenti dell'articolo 32 della Legge sugli stranieri (cfr. paragrafo 16) e alla giurisprudenza della Corte, il ricorrente riteneva che il divieto di rientro permanente fosse una misura sproporzionata.

28. Il Governo ha sostenuto che l'ordine di espulsione era "conforme alla legge", in quanto perseguiva lo scopo legittimo di prevenire disordini e crimini ed era "necessario in una società democratica". Gli organi giurisdizionali danesi avevano equamente bilanciato gli interessi contrapposti e avevano valutato attentamente le circostanze personali del ricorrente e avevano considerato il caso specifico alla luce dell'articolo 8 della Convenzione e della giurisprudenza pertinente della Corte. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, la Corte dovrebbe essere prudente nel disattendere l'esito della valutazione fatta dai giudici nazionali.

2. La valutazione della Corte

(a) Principi generali

9. In un caso come quello attuale, in cui la persona da espellere è un migrante stabilmente insediato che non ha ancora formato una propria

famiglia, i principi da applicare sono stati recentemente stabiliti, per esempio, in *Munir Johana c. Danimarca* (citato sopra, §§ 42-47).

(b) Applicazione di questi principi al caso di specie

10. La Corte ritiene accertato che vi è stata un'interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8, che l'ordine di espulsione e il divieto di reingresso erano "conformi alla legge" e che perseguivano lo scopo legittimo di prevenire disordini e crimini (vedi anche, per esempio, *Salem c. Danimarca*, citato sopra, § 61).

31. Davanti alla Corte, il ricorrente ha dichiarato di avere una fidanzata in Danimarca dal marzo 2015. Tuttavia, la Corte osserva che, durante il procedimento penale che ha portato all'ordine di espulsione in questione, il ricorrente non si è difeso asserendo di aver instaurato una vita familiare né ha sollevato, né nella forma né nella sostanza, un reclamo secondo cui la sua espulsione sarebbe stata in violazione dell'articolo 8 perché avrebbe comportato la separazione dalla sua fidanzata in Danimarca. Pertanto, la Corte esaminerà il caso solamente sotto l'aspetto della tutela *ex* articolo 8 della vita privata.

32. Per quanto riguarda la questione se l'interferenza fosse "necessaria in una società democratica", la Corte nota che il punto di partenza giuridico delle corti danesi era costituito dalle sezioni pertinenti della Legge sugli stranieri, il Codice penale e i criteri da applicare nella valutazione della proporzionalità, in virtù dell'articolo 8 della Convenzione e della giurisprudenza della Corte. La Corte riconosce che le corti nazionali hanno esaminato a fondo ogni criterio e che erano necessari motivi molto seri per giustificare l'espulsione del ricorrente, un migrante stabilmente insediato che era entrato in Danimarca all'età di quattro anni e aveva trascorso legalmente la maggior parte della sua infanzia e giovinezza nel paese ospitante (cfr. *Maslov c. Austria* [GC], no. 1638/03, § 75, ECHR 2008). La Corte è quindi chiamata ad esaminare se tali "motivi molto seri" siano stati adeguatamente adottati dalle autorità nazionali nel valutare il caso del ricorrente.

33. L'Alta Corte ha dato particolare peso alla gravità del crimine commesso e alla pena inflitta. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di possesso illegale di un'arma da fuoco completamente carica in un luogo pubblico in circostanze particolarmente aggravanti, ai sensi dell'articolo 192a del Codice penale, che comportava una pena fino a 8 anni di reclusione. Il reato era di natura tale che avrebbe potuto avere gravi conseguenze per la vita di altre persone (si veda, per esempio, *Salem*, citato sopra, § 66, 1° dicembre 2016, e *Hamesevic c. Danimarca* (dec.), no. 25748/15, § 32, 16 maggio 2017). Inoltre, il ricorrente è stato condannato per due capi d'accusa relativi alla violazione della Legge sugli stupefacenti. È stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione.

11. L'Alta Corte ha anche tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato condannato due volte da minorenni, rispettivamente per rapina e furto con

scasso, e sette volte da adulto, per violazioni della Legge sugli stupefacenti e per guida sotto l'influenza di droghe psichedeliche (cfr. paragrafo 6 sopra).

35. Per quanto riguarda il criterio "della durata del soggiorno del ricorrente nel paese da cui deve essere espulso", l'Alta Corte ha debitamente tenuto conto che il ricorrente aveva quattro anni quando arrivò in Danimarca e vi aveva risieduto legalmente per circa venti anni.

36. Sebbene il ricorrente sia stato nuovamente condannato il 27 agosto 2019 (si veda il paragrafo 13), il criterio "del tempo trascorso da quando il reato è stato commesso e la condotta del ricorrente durante tale periodo" non entra in gioco poiché i reati sono stati commessi prima della sentenza dell'Alta Corte del 31 ottobre 2018.

37. Per quanto riguarda il criterio "della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione", l'Alta Corte ne ha tenuto conto correttamente, quando ha affermato che "l'espulsione dalla Danimarca combinata con un divieto di reingresso permanente avrebbe un impatto particolare per il ricorrente a causa dei suoi legami con la Danimarca". Tuttavia, considerando la sua conoscenza della lingua, dei costumi e della cultura somala, l'Alta Corte non ha ritenuto il ricorrente completamente privo dei requisiti necessari per gestirsi nel suo paese d'origine.

12. Infine, l'Alta Corte ha ritenuto che l'ordine di espulsione combinato con un divieto permanente di reingresso fosse una misura proporzionata per prevenire disordine e crimine. La Corte nota in questo contesto che la durata di un divieto di reingresso è un elemento a cui ha dato importanza nella sua giurisprudenza. Così, per esempio, in *Ezzouhdi c. Francia*, no. 47160/99, § 34 13 febbraio 2001, *Keles c. Germania*, no. 32231/02, § 66, 27 ottobre 2005, e *Bousarra c. Francia*, no. 25672/07, § 53, 23 settembre 2010, date le circostanze specifiche di ciascun caso, la Corte ha ritenuto che l'emissione di un ordine di espulsione a vita costituisca una violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Si ricorderà che la Corte non ha mai stabilito un requisito minimo per quanto riguarda la pena o la gravità del reato da cui discende l'espulsione, né ha qualificato, nell'applicazione di tutti i criteri pertinenti, il peso relativo da accordare a ciascun criterio nella valutazione individuale. Ciò deve essere deciso caso per caso, in primo luogo dalle autorità nazionali, soggette alla supervisione europea (si veda, per esempio, *Munir Johana c. Danimarca*, citato sopra, § 53).

39. Nei tre casi sopra citati, la Corte ha constatato che le persone in questione non rappresentavano una seria minaccia all'ordine pubblico. Nel caso in questione, la Corte non mette in dubbio che il reato del ricorrente che ha portato all'ordine di espulsione fosse di natura tale da costituire una seria minaccia all'ordine pubblico all'epoca (si veda anche, tra l'altro, *Mutlag c. Germania*, no. 40601/05, §§ 61-62, 25 marzo 2010, e *Balogun c. Regno Unito*, no. 60286/09, § 53, 10 aprile 2012).

40. Tuttavia, la Corte, in linea con la Corte Distrettuale (cfr. paragrafo 9 sopra) osserva che, prima del caso in questione, i reati commessi dal ricorrente, a parte i reati commessi quando era minorenni, riguardavano principalmente infrazioni al traffico e violazioni della legislazione sugli stupefacenti, nessuna delle quali indicava che in generale il ricorrente costituisse una minaccia per l'ordine pubblico. Da questo punto di vista, il presente caso assomiglia alla situazione, per esempio, di *Ezzouhdi c. Francia* (citata sopra).

13. La Corte osserva inoltre che il ricorrente in precedenza non era stato destinatario di un avvertimento di espulsione o di un ordine di espulsione condizionato (si veda, *a contrario*, per esempio, *Keles c. Germania*, citato sopra, e *Munir Johana c. Danimarca*, citato sopra).

42. Tuttavia, nonostante la mancanza di condanne precedenti rilevanti e di avvertimenti di espulsione, e sebbene nel caso in questione sia stata imposta una pena relativamente clemente, le corti danesi hanno deciso, in conformità con la legislazione applicabile, di irrogare, insieme all'ordine di espulsione del ricorrente, anche un divieto di reingresso permanente.

43. Questa osservazione va valutata anche alla luce del fatto che il ricorrente è arrivato in Danimarca in età molto giovane e vi ha risieduto legalmente per circa venti anni. Aveva quindi legami molto forti con la Danimarca, mentre i suoi legami con la Somalia erano praticamente inesistenti.

44. La Corte è quindi del parere, date tutte le circostanze del caso, che l'espulsione del ricorrente associata a un divieto permanente di ritorno costituisce una misura sproporzionata (si veda, in particolare, *Ezzouhdi c. Francia*, citata sopra, §§ 34-35; *Keles c. Germania*, citata sopra, § 66, e *Bousarra c. Francia*, citata sopra, §§ 53-54).

45. Vi è stata quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

14. Il ricorrente non ha chiesto alcun risarcimento ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. In queste circostanze, la Corte non è chiamata a prendere alcuna decisione ai sensi di questo articolo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,

1. *Dichiara*, il ricorso ricevibile.
2. *Decide*, che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

SENTENZA ABDI c. DANIMARCA

Fatta in inglese, e comunicata per iscritto il 14 settembre 2021, in applicazione dell'articolo 77, paragrafi 2 e 3 del regolamento della Corte.

Hasan Bakırcı
Cancelliere aggiunto

Carlo Ranzoni
Presidente